



EDITORIALE n. 2\2024

Il secondo numero del 2024 è composto da cinque contributi.

Tre, da punti di vista diversi, riguardano l'importantissima Direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente, pubblicata il 30 aprile 2024, la quale dovrà essere recepita dagli Stati membri dell'Unione europea entro il 21 maggio 2026.

Più nel dettaglio Maria José Pifarré de Moner analizza la nuova Direttiva europea dal punto di vista dell'osservatore spagnolo e del suo impatto sul *Código penal*.

Licia Siracusa esamina la Direttiva 2024/1203 con particolare riferimento alla struttura offensiva degli eco-crimini, la quale presenta notevoli novità, che vanno dall'ampliamento della tutela ambientale anche a fattispecie poste a tutela della salute pubblica (danno/pericolo da prodotto) o del clima, alla definizione tramite *indicatori* della soglia di rilevanza offensiva necessaria a far scattare l'intervento penale e della *non trascurabile quantità* (di rifiuti o di specie animali e vegetali trafficate), fino alla previsione che i reati-base assumano la forma di fattispecie *aggravate/qualificate dall'evento*, laddove cagionino danni ambientali di enorme portata (c.d. "ecocidio").

Carlo Ruga Riva si concentra sulle importanti novità che la Direttiva è destinata a produrre sulla disciplina da reato ambientale degli enti, specie sul versante delle sanzioni (principali e accessorie). Particolare rilievo rivestono i minimi dei massimi delle sanzioni pecuniarie, calcolati in modo innovativo, e la previsione dell'obbligo adozione di Modelli di prevenzione dei reati come sanzione accessoria in caso di condanna dell'ente per reato ambientale.

Non mancano contributi di taglio diverso su temi ulteriori.

Stefano Porfido, muovendo da una prospettiva di *green criminology*, affronta il tema emergente della giustizia ristorativa quale tassello rilevante nelle politiche di governo del fenomeno sistemico dei crimini ambientali di impresa.

Infine, Mattia Colombo ricostruisce, a partire da una recente pronuncia della Suprema Corte, la struttura della fattispecie di incendio boschivo (art. 423-*bis* c.p.), per domandarsi in primo luogo, con riferimento alla tutela della pubblica incolumità, se si tratti di un reato plurioffensivo, e in secondo luogo, con



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 2/2024

riferimento al patrimonio forestale, se, attraverso la nozione di “bosco” fornita dalla normativa e dalla giurisprudenza, sia possibile stabilire se si è di fronte ad un reato di danno o di pericolo.

Chiudono il numero gli osservatori normativi, giurisprudenziali e dottrinali.

Non ci resta che augurare ai nostri lettori buona lettura e buone ferie.

Andrea di Landro Luca Ramacci Carlo Ruga Riva